SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 dicembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 269/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 dicembre 2001, n. **434.**

Regolamento concernente la ripartizione tra i concessionari ed i commissari governativi della riscossione dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente, da adottare ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che all'articolo 9, comma 1, prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 15 dicembre di ogni anno, il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;

Visto il successivo comma 2 del predetto articolo 9, che prescrive che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione attuativa;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337;

Visto l'articolo 57, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 112 del 1999, concernente la titolarità dei rapporti concessori, che stabilisce, tra l'altro, che il servizio nazionale di riscossione resta affidato, nei singoli ambiti, fatte salve le ipotesi di recesso, decadenza e revoca, fino all'anno 2004, ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del menzionato decreto legislativo n. 112 del 1999, lo gestiscono a titolo di concessionari o di commissari governativi;

Considerato che la dizione «i concessionari della riscossione», di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 79 del 1997, va intesa oggettivamente nel senso di «servizio della riscossione nell'ambito territoriale provinciale» a prescindere dalla posizione dell'agente della riscossione, per cui la ripartizione dell'acconto sopra menzionata va effettuata in riferimento ad ipotesi di servizio della riscossione gestito anche sotto forma commissariale;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, che, tra l'altro, agli articoli 2 e 4 prevede le diverse entrate da riscuotersi da parte dei concessionari del servizio di riscossione a decorrere dal 1° gennaio 1998;

Visto il decreto del Ministero delle finanze in data 31 marzo 2000, che ha esteso l'applicazione del sistema del versamento unitario con compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad entrate in precedenza affidate in riscossione ai concessionari ai sensi del decreto legislativo n. 237 del 1997;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, con il quale sono state devolute al Ministero dell'economia e delle finanze le competenze precedentemente attribuite ai Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Considerato che per il calcolo dell'ammontare dell'anticipazione cui sono tenuti i concessionari ed i commissari governativi delegati alla riscossione, da versarsi entro il 15 dicembre 2001, deve tenersi conto del 20 per cento delle entrate erariali riscosse nell'anno 2000 ai sensi del decreto legislativo n. 237 del 1997;

Considerato che la compensazione dell'acconto versato dovrà effettuarsi con le riscossioni delle entrate erariali conseguite, ai sensi del decreto legislativo n. 237 del 1997, a decorrere dal 1º gennaio 2002, fino a concorrenza del complessivo ammontare anticipato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001;

Vista la nota n. 3-15286 del 6 dicembre 2001 con la quale è stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'acconto di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che i concessionari ed i commissari governativi del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo versano entro il 15 dicembre dell'anno 2001, pari al 20 per cento dell'ammontare delle entrate erariali riscosse nell'anno 2000, è determinato, per ciascun ambito territoriale, nella misura indicata nella tabella in allegato *A*, che fa parte integrante del presente regolamento.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate al capitolo 1246 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2001.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2002 i concessionari ed i commissari governativi sono autorizzati ad effettuare la compensazione delle somme versate a titolo di acconto, ai sensi degli articoli 1 e 2, con i riversamenti in Tesoreria provinciale dello Stato relativi alle riscossioni conseguite ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

Art. 4.

1. Qualora, a seguito di cambiamento della titolarità del rapporto concessorio, intervenuta per motivi diversi da quelli contemplati dall'articolo 57, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 112 del 1999, non sia possibile per il concessionario o commissario governativo cessato procedere all'integrale recupero dell'acconto versato, il soggetto subentrante è autorizzato ad effettuare la compensazione di cui all'articolo 3 per la parte residua ed è tenuto, entro il quinto giorno successivo alla compensazione, al riversamento delle somme riscosse in favore del precedente gestore.

Art. 5.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 dicembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 324

Tabella di cui all'articolo 1
Acconto ex articolo 9, comma 1, d.l.28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140

AMBITO	CONCESSIONARIO	RISCOSSIONI ANNO 2000	ACCONTO ANNO 2001
AGRIGENTO	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	14.280.143.759	**2.856.028.752**
ALESSANDRIA	Caralt S.p.A.	130.474.581.508	**26.094.916.302**
ANCONA	Ancona Tributi S.p.A.	141.403.280.975	**28.280.656.195**
AOSTA	Uniriscossioni S.p.A.	56.828.107.079	**11.365.621.416**
AREZZO	G.E.T. S.p.A.	125.479.475.464	**25.095.895.093**
ASCOLI PICENO	SE.RI.T. Picena S.p.A.	81.552.058.060	**16.310.411.612**
ASTI	SESTRI S.p.A.	64.644.188.542	**12.928.837.708**
AVELLINO	G.E.I. S.p.A.	54.359.554.675	**10.871.910.935**
BARI	S.ES.I.T. Puglia S.p.A.	353.225.838.598	**70.645.167.720**
BELLUNO	Uniriscossioni S.p.A.	61.965.343.050	**12.393.068.610**
BENEVENTO	SA.RI. S.p.A.	38.046.689.427	**7.609.337.885**
BERGAMO	Bergamo Esattorie S.p.A.	360.851.650.025	**72.170.330.005**
BIELLA	SESTRI S.p.A.	73.928.157.834	**14.785.631.567**
BOLOGNA	GE.RI.CO. S.p.A.	838.656.921.874	**167.731.384.375**
BOLZANO	Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.	186.345.751.771	**37.269.150.354**
BRESCIA	ESATRI S.p.A.	430.711.259.688	**86.142.251.938**
BRINDISI	S.ES.I.T. Puglia S.p.A.	50.313.726.944	**10.062.745.389**
CAGLIARI	Bipiesse Riscossioni S.p.A.	68.913.180.096	**13.782.636.019**
CALTANISSETTA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	8.304.240.418	**1.660.848.084**
CAMPOBASSO	S.R.T. S.p.A.	38.355.205.681	**7.671.041.136**
CASERTA	Banco di Napoli S.p.A. - Comm. Gov.	116.233.192.251	**23.246.638.450**
CATANIA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	52.515.122.143	**10.503.024.429**
CATANZARO	E.TR. S.p.A. - Comm. Gov.	47.036.185.133	**9.407.237.027**
CHIETI	SO.G.E.T. S.p.A. - Comm. Gov.	76.025.569.724	**15.205.113.945**
COMO	Ri.Le.No. S.p.a.	205.894.029.763	**41.178.805.953**
COSENZA	E.TR. S.p.A. - Comm. Gov.	106.714.035.042	**21.342.807.008**
CREMONA	Lo.Se.Ri. S.p.a.	122.382.574.996	**24.476.514.999**
CROTONE	E.TR. S.p.A. - Comm. Gov.	18.788.510.764	**3.757.702.153**
CUNEO	G.E.C. S.p.A.	198.102.234.039	**39.620.446.808**
ENNA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	5.571.954.710	**1.114.390.942**
FERRARA	SIFER S.p.A.	150.084.517.950	**30.016.903.590**
FIRENZE	Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.	819.709.453.381	**163.941.890.676**
FOGGIA	GEMA S.p.A.	114.346.424.703	**22.869.284.941**
FORLI CESENA	Co.Ri.T. Rimini e Forlì-Cesena S.p.A.	153.448.780.502	**30.689.756.100**
FROSINONE	Banca di Roma S.p.A.	68.873.959.638	**13.774.791.928**
GENOVA	San Paolo Riscossioni Genova S.p.A.	1.320.948.081.239	**264.189.616.248**
GORIZIA	GE.RI.CO. S.p.A.	40.567.312.823	**8.113.462.565**
GROSSETO	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	71.302.483.272	**14.260.496.654**
IMPERIA	SESTRI S.p.A.	80.409.642.988	**16.081.928.598**
ISERNIA	S.R.T. S.p.A.	15.923.407.665	**3.184.681.533**
LA SPEZIA	Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A.	77.167.607.895	**15.433.521.579**
L'AQUILA	Ge.Ri.T. S.p.A.	61.345.223.606	**12.269.044.721**
LATINA	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	83.292.422.461	**16.658.484.492**
LECCE	SO.BA.RI.T. S.p.A.	135.828.490.587	**27.165.698.117**
LECCO	Ri.Le.No. S.p.a.	133.192.692.209	**26.638.538.442**
LIVORNO	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	118.670.910.218	**23.734.182.044**
LODI	ESATRI S.p.A.	72.418.743.281	**14.483.748.656**

LUCCA	Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A.	163.192.670.144	**32.638.534.029**
MACERATA	SE.RI.MA S.p.A.	67.983.763.679	**13.596.752.736**
MANTOVA	Uniriscossioni S.p.A.	132.038.006.286	**26.407.601.257**
MASSA	Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.	54.818.589.920	**10.963.717.984**
MATERA	RI.TRI.MAT. S.p.A.	29.932.140.881	**5.986.428.176**
MESSINA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	24.193.048.389	**4.838.609.678**
MILANO	ESATRI S.p.A.	5.947.497.385.863	**1.189.499.477.173**
MODENA	Uniriscossioni S.p.A.	375.976.809.167	**75.195.361.833**
NAPOLI	Banco di Napoli S.p.A. - Comm. Gov.	613.966.614.675	**122.793.322.935**
NOVARA	SESTRI S.p.A.	158.179.596.117	**31.635.919.223**
NUORO	Bipiesse Riscossioni S.p.A.	8.373.793.333	**1.674.758.667**
ORISTANO	Bipiesse Riscossioni S.p.A.	7.600.660.588	**1.520.132.118**
PADOVA	GE.RI.CO. S.p.A.	386.755.355.147	**77.351.071.029**
PALERMO	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	85.461.329.245	**17.092.265.849**
PARMA	S.E.I.T. S.p.A.	211.344.215.165	**42.268.843.033**
PAVIA	ESATRI S.p.A.	132.297.076.756	**26.459.415.351**
PERUGIA	So.RI.T. S.p.A.	156.790.049.925	**31.358.009.985**
PESARO URBINO	SE.RI.T. S.p.A.	242.490.563.600	**48.498.112.720**
PESCARA	SO.G.E.T. S.p.A. - Comm. Gov.	81.983.505.931	**16.396.701.186**
PIACENZA	PADANA RISCOSSIONI S.p.A.	94.010.327.275	**18.802.065.455**
PISA	S.E.T. S.p.A.	150.063.212.344	**30.012.642.469**
PISTOIA	G.E.T. S.p.A.	88.674.093.761	**17.734.818.752**
PORDENONE	Uniriscossioni S.p.A.	106.485.651.087	**21.297.130.217**
POTENZA	S.E.M. S.p.A.	50.514.585.399	**10.102.917.080**
PRATO	San Paolo Riscossioni Prato S.p.A.	142.582.114.803	**28.516.422.961**
RAGUSA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	15.201.707.883	**3.040.341.577**
RAVENNA	SO.RI.T. Ravenna S.p.A.	141.078.028.557	**28.215.605.711**
REGGIO CALABRIA	E.TR. S.p.A. - Comm. Gov.	64.973.053.148	**12.994.610.630**
REGGIO EMILIA	RISCOSERVICE S.p.A.	236.526.171.107	**47.305.034.221**
RIETI	Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A.	22.570.707.671	**4.514.141.534**
RIMINI	Co.Ri.T. Rimini e Forlì-Cesena S.p.A.	129.132.952.200	**25.826.590.440**
ROMA	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	3.961.400.270.351	**792.280.054.070**
ROVIGO	GE.RI.CO. S.p.A.	65.639.234.307	**13.127.846.861**
SALERNO	E.TR. S.p.A. - Comm. Gov.	168.371.827.994	**33.674.365.599**
SASSARI	Bipiesse Riscossioni S.p.A.	57.841.344.891	**11.568.268.978**
SAVONA	SESTRI S.p.A.	124.953.452.058	**24.990.690.412**
SIENA	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	210.685.594.272	**42.137.118.854**
SIRACUSA	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	23.226.363.655	**4.645.272.731**
SONDRIO	RIPOVAL S.p.A.	80.456.475.978	**16.091.295.196**
TARANTO	SO.G.E.T. S.p.A.	91.724.584.894	**18.344.916.979**
TERAMO	SO.G.E.T. S.p.A. - Comm. Gov.	67.437.960.318	**13.487.592.064**
TERNI	Servizi Riscossione Tributi S.p.A.	58.236.450.533	**11.647.290.107**
TORINO	Uniriscossioni S.p.A.	2.486.070.060.267	**497.214.012.053**
TRAPANI	MONTEPASCHI SE.RI.T. S.p.A.	17.673.624.900	**3.534.724.980**
TRENTO	Uniriscossioni S.p.A.	261.583.170.832	**52.316.634.166**
TREVISO	Uniriscossioni S.p.A.	335.822.694.202	**67.164.538.840**
TRIESTE	Cassa di Risparmio di Trieste S.p.A.	1.092.798.522.869	**218.559.704.574**
UDINE	Soc. Friulana Esazione Tributi S.p.A.	199.466.365.877	**39.893.273.175**
VARESE	ESATRI S.p.A.	241.422.047.576	**48.284.409.515**
VENEZIA	GE.RI.CO. S.p.A.	297.643.896.486	**59.528.779.297**
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	SESTRI S.p.A.	53.695.516.786	**10.739.103.357**
VERCELLI	SESTRI S.p.A.	43.993.226.548	**8.798.645.310**
VERONA	Uniriscossioni S.p.A.	737.020.952.800	**147.404.190.560**
VIBO VALENTIA	E.TR. S.p.A. - Comm. Gov.	14.623.013.601	**2.924.602.720**
VICENZA	Uniriscossioni S.p.A.	299.770.407.814	**59.954.081.563**

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'ammimstrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, reca misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica.

— Il testo dell'art. 9 del decreto-legge n. 79 sopra citato è il seguente:

«Art. 9 *(Obblighi di versamento a carico dei concessionari della riscossione).* — 1. I concessionari della riscossione, entro il 15 dicembre di ogni anno, versano il 20% delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.

3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel termine previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

4. Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 è determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999.».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

— Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, all'art. 57, comma 1, regola la titolarità dei rapporti concessori.

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, reca norme che concernono la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.

— Il testo degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è riportato in nota all'art. 3.

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Il testo degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono:

a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;

b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;

c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;

d) le entrate patrimoniali;

e) le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni né prevedono il versamento ad un ufficio finanziario;

f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;

g) le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative;

h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella *A* allegata a testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'art. 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, come modificata dal comma 13 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 323 del 1996;

l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'art. 1.».

«Art. 4. — 1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente e dagli istituti di credito secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. Per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate può essere affidato anche all'Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.

3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione di incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567.

4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonché ai singoli versamenti effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonché ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari.

5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalità e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati.».

01G0495

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2001.

Assegnazione in uso esclusivo delle autovetture di servizio delle amministrazioni civili dello Stato.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, comma 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 gennaio 1997, contenente disposizioni transitorie sull'utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1997 che, alla luce del medesimo art. 2, comma 119, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente l'affidamento dei servizi di trasporto a società private, ha previsto l'adozione da parte delle amministrazioni pubbliche di piani di utilizzo intensivo delle autovetture in loro dotazione e del relativo personale di guida;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 1997, che ha precisato i criteri generali per la predisposizione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di piani di impiego più razionale e meno dispendioso;

Vista, in particolare, la direttiva della Presidenza del Consiglio 27 febbraio 1998, che ha dettato nuove modalità per la gestione del parco macchine esistente, in relazione all'esigenza di realizzare economie di spesa;

Visto l'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come modificato dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, e dall'art. 12 della legge 3 agosto 2001, n. 317, concernente l'attribuzione del titolo di Vice Ministro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale è stata conferita la delega di funzioni del Presidente del Consiglio in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. Franco Frattini;

Considerata la necessità di raggiungere l'obiettivo di un'ulteriore e immediata riduzione di spesa, nell'ottica di una razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'ambito delle magistrature e delle amministrazioni dello Stato, possono essere assegnate in uso esclusivo autovetture di servizio ai titolari delle seguenti cariche:

a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

b) Ministri e Vice Ministri;

c) Sottosegretari di Stato;

d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

e) Presidenti di Autorità indipendenti.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato.

3. Relativamente alle autovetture assegnate alle Autorità di cui al comma 1, restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre (ex direzione generale della M.C.T.C.).

Art. 2.

1. A modifica dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1997, i piani di utilizzo intensivo delle autovetture attualmente a disposizione delle amministrazioni pubbliche e del relativo personale di guida possono prevedere l'assegnazione di autovetture non esclusive ai soggetti preposti alle strutture qui di seguito elencate o ad altre equivalenti, da individuarsi con apposito provvedimento dell'amministrazione competente:

a) Uffici di Gabinetto di Ministri;

b) Uffici di segretariato generale di Ministeri;

c) Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uffici equiparati di cui all'art. 18, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché direzioni generali delle amministrazioni dello Stato ed uffici equiparati ancorché periferici;

d) Uffici di livello dirigenziale generale;

e) Uffici territoriali del Governo nelle funzioni di Commissario del Governo;

f) Tribunali amministrativi regionali, sezioni e procure regionali della Corte dei conti, avvocature distrettuali dello Stato;

g) Uffici legislativi, segreterie particolari ed uffici stampa di Ministri e uffici centrali del bilancio;

h) Direzione nazionale antimafia, Corti di appello, procure generali della Repubblica presso le Corti di appello, tribunali, procure della Repubblica presso i tribunali, tribunali per i minori, procure della Repubblica presso i tribunali per i minori, preture, procure della Repubblica presso le preture.

2. L'utilizzo delle autovetture di cui al comma 1 può essere consentito solo per esigenze di servizio del titolare, compresi gli accompagnamenti al e dal luogo di lavoro e gli spostamenti motivati da esigenze di sicurezza, fermo restando l'ottimale perseguimento degli obiettivi della struttura.

3. Sono in ogni caso fatte salve le esigenze di sicurezza, individuate dagli organi competenti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione degli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2001

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 262

01A13161

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 dicembre 2001.

Revoca della somma di L. 8.365.975 di cui all'ordinanza n. 2873 del 19 ottobre 1998, recante ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato nel periodo tra il 27 settembre e il 2 ottobre 1998. (Ordinanza n. 3161).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2873 del 19 ottobre 1998, con la quale, all'art. 2, è stato disposto il finanziamento di lire 700 milioni, per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di La Spezia;

Vista la nota n. 196 del 31 gennaio 2001, con la quale il comune di Zignago (La Spezia) ha trasmesso la documentazione relativa allo stato di attuazione del piano degli interventi da cui risulta una economia di bilancio di L. 8.365.975;

Considerato che tale somma risulta completamente erogata al prefetto di La Spezia;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 8.365.975 assegnata al prefetto di La Spezia con ordinanza n. 2873 del 19 ottobre 1998.

2. La somma di cui al comma 1 è versata dall'Ente attuatore al capo X, capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al capitolo 9352 del centro di responsabilità n. 20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. La somma di cui al comma 1 sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A13191

ORDINANZA 3 dicembre 2001.

Revoca della somma di L. 4.030.200 di cui all'ordinanza n. 1972 del 16 luglio 1990, recante interventi di riparazione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali del luglio-agosto 1987 nei comuni di cui all'art. 4 del decreto-legge 19 marzo 1998, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159. (Ordinanza n. 3162).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile n. 1972 del 16 luglio 1990, con la quale, in particolare all'art. 1, è stato disposto il finanziamento di lire 312 milioni, a favore del comune di Bagnone, per ulteriori interventi di recupero e riparazioni di opere pubbliche di interesse locale danneggiate dagli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987 nei comuni di cui all'art. 4 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159;

Vista la nota n. 2049 del 6 giugno 2001, con la quale il comune di Bagnone in provincia di Massa Carrara ha trasmesso la documentazione relativa allo stato di attuazione del piano degli interventi da cui risulta una economia di bilancio di L. 4.030.200;

Considerato che la suddetta economia risulta erogata per L. 238.855 al comune di Bagnone e per L. 3.791.345 risulta tuttora disponibile sul capitolo 9338 del centro di responsabilità amministrativa n. 20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 4.030.200 assegnata al comune di Bagnone con ordinanza n. 1972 del 16 luglio 1990.

2. La somma parziale di L. 238.855 è versata dall'Ente attuatore al capo X, capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al capitolo 9338 del centro di responsabilità n. 20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. La somma complessiva di cui al comma 1 sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A13192

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 novembre 2001.

Devoluzione a titolo gratuito alla regione Campania del complesso aziendale «Improsta», in Eboli.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO - ENTI DISCIOLTI

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, che ha disposto la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.) e l'unificazione in capo al commissario liquidatore dell'E.N.C.C. delle procedure liquidatorie dell'Ente medesimo e delle società controllate;

Visto l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 337/1995, il quale ha disposto che il commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata e che il saldo della gestione è attribuito al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, che provvede agli adempimenti residuali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, che ha istituito lo speciale ufficio liquidazioni, poi denominato, ai sensi dell'art. 2 del decreto

del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato 4 maggio 2000 con il quale la predetta liquidazione unificata è stata avocata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed affidata all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto l'art. 2, comma 1, ultima parte, della precitata legge n. 337/1995 che dispone che il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta;

Visto il parere espresso dall'ufficio legislativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 48668 del 3 novembre 2000 col quale si conferma la necessità di addivenire alla devoluzione delle aziende agro-forestali al fine di evitare sia una loro gestione a tempo indeterminato non compatibile con gli scopi propri dell'attività liquidatoria, sia i connessi problemi di personale e di produttività;

Visto l'art. 5, comma 5, della legge 27 marzo 2001, n. 122, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2001, che dispone che qualora le regioni nel cui territorio sono situati ne facciano richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, gli altri beni patrimoniali non occorrenti alla liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sono devoluti a titolo gratuito alle regioni medesime per essere destinati ad attività di ricerca e sperimentazione agraria ed all'adempimento dei loro fini istituzionali in materia di forestazione, agricoltura e tutela ambientale.

Vista la richiesta di devoluzione gratuita, ai sensi del predetto art. 5, comma 5, legge n. 122/2001, avanzata dalla regione della Campania, con deliberazione della giunta regionale n. 1945 del 4 maggio 2001, relativa al complesso aziendale «Improsta», sito nel comune di Eboli, i cui elementi identificativi catastali sono contenuti nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, già di proprietà della liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ed intestato in catasto in parte al predetto Ente ed in parte alla Società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carta S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (S.A.F. S.p.a. in l.c.a.), società facente parte della liquidazione unificata E.N.C.C. e società controllate;

Considerato che con la medesima deliberazione della giunta regionale della regione Campania n. 1945 del 4 maggio 2001, è stato previsto il passaggio del personale della liquidazione E.N.C.C. e società controllate operante presso il suddetto complesso aziendale nei ruoli della regione della Campania secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 595/1993;

Considerato che con la devoluzione del complesso aziendale «Improsta», comprensivo anche di tutti i beni mobili, scorte, materiali e beni mobili registrati di cui all'allegato *B*, che costituisce parte integrante del presente decreto, la regione della Campania è obbligata ad assumere i dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione in servizio presso detto complesso aziendale e che il mancato adempimento di tale obbligo costituisce condizione risolutiva dell'atto di devoluzione del complesso medesimo;

Vista la sentenza n. 872/99 del 7 giugno 1999 con la quale il tribunale di Roma ha approvato la proposta di concordato ex art. 214 della legge fallimentare, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, presentata dalla S.A.F. S.p.a. in l.c.a. con assunzione da parte dell'E.N.C.C. e conseguente trasferimento al predetto E.N.C.C. di tutte le attività e passività comunque facenti capo alla predetta S.A.F. S.p.a. in l.c.a.;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 337, e dell'art. 5, comma 5, della legge 27 marzo 2001, n. 122, il complesso aziendale «Improsta» sito nel comune di Eboli, come in premessa indicato, è devoluto a titolo gratuito alla regione Campania.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 337/1995 gli atti compiuti per la liquidazione dell'E.N.C.C. e delle società controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro tributo.

3. Il mancato adempimento dell'obbligo relativo alla definitiva assunzione nei ruoli della regione dei dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione in servizio presso il complesso aziendale «Improsta», ai sensi della delibera della giunta regionale della regione Campania del 4 maggio 2001, n. 1945, è condizione risolutiva della devoluzione di cui al punto 1.

4. Agli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto e concernenti la devoluzione del complesso aziendale «Improsta» provvederà, direttamente e con oneri a proprio carico, la regione Campania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2001

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

ALLEGATO *A*

Tabella terreni intestati alla Azienda Improsta

Proprietà ENCC

Partita	Comune Censuario	Foglio	Particella	Ha
6195	Eboli	47	1	39.01
"	"	"	4	1.95.54
"	"	"	10	04.08
"	"	"	11	00.00
"	"	"	12	2.08.20
"	"	"	13	11.32
"	"	"	14	3.55.13
"	"	"	15	2.25.16
"	"	"	17	14.33
"	"	"	18	05.08
"	"	"	19	05.08
"	"	"	20	4.55.34
"	"	"	21	55.62
"	"	"	22	1.35.63
"	"	"	34	4.20.23
"	"	"	119	3.16.57
"	"	"	120	12.21.91
"	"	"	121	20.97.10
"	"	"	127	15.16.10
"	"	"	128	43.08
"	"	"	196	21.00
"	"	"	267	38.80
"	"	"	419	06.81
"	"	"	420	06.03
"	"	"	451	44.00
"	"	"	452	28.68.75
"	"	"	458	31.20
"	"	"	461	68.00
6196	"	"	25	39.27
"	"	"	47	74.07
"	"	"	48	6.83.32
"	"	"	49	1.07.20
"	"	"	58	1.09.35
"	"	"	59	1.07.60
"	"	"	60	88.77
Totale				**116.18.68**

Proprietà ENCC

Partita	Comune Censuario	Foglio	Particella	Ha
6196	Eboli	47	61	1.12.41
“	“	“	62	1.10.97
“	“	“	63	75.97
“	“	“	64	71.60
“	“	“	65	4.51.43
“	“	“	66	2.13.32
“	“	“	68	1.06.40
“	“	“	118	2.97.95
“	“	“	125	3.06.67
“	“	“	129	46.14
“	“	“	134	26.23
Totale				**18.18.82**

Proprietà SAF

Partita	Comune Censuario	Foglio	Particella	Ha
5879	Eboli	47	195	43.50
Totale				**43.50**

Totale complessivo ENCC/SAF	**134.81.00**

UNITA' IMMOBILIARI CENSITE AL NCEU
Proprietà ENCC
Azienda Improsta

Partita	Comune	Foglio	Particella	Sub	Categoria	Classe	Consistenza	Indirizzo
1246	Eboli	47	11A	1	A/2	1	14.5 vani	Via Nazionale piano t
1246	Eboli	47	11A	2	A/2	2	12 vani	Via Nazionale piano2
1246	Eboli	47	A	A	U	U	194 mc	Via Nazionale piano t

ALLEGATO *B*

Azienda Improsta

AUTOMEZZI:

MARCA	N. TELAIO	TARGA
FIAT DUCATO		RM 80901A
FIAT DUCATO		RM 83616G
FIAT PANDA 4X4		RM 66933P
FIAT TIPO		RM 26242V

MACCHINE AGRICOLE:

MARCA	N. TELAIO	TARGA	
FIAT 1000DT	920799	SA 15538	
FIAT 1180DT	720399		
FIAT 160/90	317317	SA 25466	
FIAT 60/66	521842	SA 25463	
FIAT 605	354301	SA 17416	
FIAT 780DT	864891	SA 23966	
ISOMEC	933886	SA 22708	
MERLO	549425		
MERCEDES B.	11989	CZ 1391	
LAMBORGHINI	20666	SA 2942	(FUORI USO DA COLLEZIONE)
CATERPILLAR	92V3050	RM 47514	
MASSEY FER 124	3180329	SA 5921	
FIAT 70	570419	SA 4677	
FIAT 780	675053	SR 5924	
FIAT ALLIS BD20	4688	RM 47517	
MASSEY FER	660024	SA 4087	
MASSEY FER	670130	SA 3843	
OM 615	134697	SA 2655	
BENFRA 6513S	23348		

RIMORCHIO AGRICOLO:

MARCA	N. TELAIO	TARGA
SCALVENZI RA 40	620	SA 348
SCALVENZI RA 40	5623	SA 633
SCALVENZI 40SP	7842	SA 1018
CARRO BOTTE - MUTTI	8467	SA 3413

01A13085

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 novembre 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cibacalcin».

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Preso atto che la specialità medicinale, indicata nello parte dispositiva del presente decreto, risulta autorizzata da questa amministrazione all'immissione in commercio;

Vista la comunicazione del 23 ottobre 2001 della ditta Novartis Farma S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, di cui è titolare la ditta Novartis Farma S.p.a., è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

specialità medicinale: CIBACALCIN;

confezione: 5 fiale 0,25 mg + 5 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 024562011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 novembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A13084

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 10 settembre 2001.

Finanziamenti ad enti pubblici per l'installazione di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO E RISCHI INDUSTRIALI

Visto il decreto direttoriale n. 100/SIAR/2000 del Ministero dell'ambiente, mediante il quale si dà avvio al programma «solare termico» finalizzato alla realizzazione di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura integrati/installati nelle strutture edilizie;

Visto il bando relativo a tale decreto, reso esecutivo con decreto direttoriale n. 148/B/2001/Dec/SIAR e comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2001;

Visto l'esiguo numero di domande di finanziamento pervenute ad oggi al servizio IAR - programma «solare termico»;

Visto l'interesse alla partecipazione a detto programma «solare termico» espresso da comuni non soggetti agli obblighi della legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 5, comma 5, e da altre amministrazioni pubbliche non previste dal citato decreto;

Ritenuto opportuno estendere il programma «Solare termico» anche alle altre amministrazioni pubbliche ed enti pubblici, per consentire che le risorse impegnate con il decreto direttoriale n. 100/SIAR/2000 siano opportunamente impiegate;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

Il presente decreto riguarda il programma «Solare termico» varato con il decreto n. 100/SIAR/2000 del Ministero dell'ambiente e ne modifica parzialmente le disposizioni relative alla natura dei soggetti ammessi al finanziamento, secondo quanto esplicitato nel successivo art. 2.

Art. 2.

Soggetti ammessi al finanziamento

Possono presentare domanda di contributo per la realizzazione di impianti solari termici destinati alla produzione di calore a bassa temperatura integrati/installati nelle strutture edilizie:

1) le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, ivi incluse le società collegate o controllate dei suddetti enti ai sensi dell'art. 2359 e successivi del codice civile, i quali siano proprietari, o esercitino un altro diritto reale di godimento o siano possessori o gestori, purché autorizzati dal proprietario, della struttura edilizia oggetto dell'intervento;

2) le aziende distributrici del gas di proprietà comunale che, in relazione all'art. 16, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, devono raggiungere obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.

Ai fini dell'individuazione dei progetti che verranno finanziati verrà emesso apposito bando.

Art. 3.

Costo del programma

Il costo del programma 2000-2002 per il Ministero dell'ambiente è determinato in lire 12.000 milioni.

Viene inoltre impegnata la cifra di 2.500 milioni di lire come quota di cofinanziamento del Ministero dell'ambiente all'ENEA, per garantire un'azione di supporto tecnico ai programmi governativi di incentivazione del solare termico, incluso il programma «comune solarizzato» citato nelle premesse. In tali programmi è prevista una fase di monitoraggio degli edifici solarizzati.

L'onere complessivo del programma e della quota di cofinanzianamento all'ENEA risulta pari a lire 14.500 milioni.

Al relativo onere si provvede a valere sulla quota complessiva di risorse finanziarie assegnate al Servizio IAR e specificate all'art. 3, comma 3 del decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/0126/2000 del 23 novembre 2000.

Art. 4.

Assunzione di impegno

Per le finalità di cui al presente decreto, restano fermi gli impegni finanziari assunti con il decreto n. 100/SIAR/2000, citato nelle premesse, per la somma di lire 14.500 milioni a valere sulle risorse stanziate sul capitolo 7082, U.P.B. 1.2.1.4. per l'esercizio finanziario 2000.

Roma, 10 settembre 2001

Il direttore generale: SILVESTRINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2001
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 283

01A13200

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della provincia di Udine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: grandinate del 17 giugno 2001, del 20 luglio 2001 nella provincia di Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Udine: grandinate del 17 giugno 2001, del 20 luglio 2001, provvidenze di cui all'art. 3 comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Buttrio e Cividale del Friuli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A13162

DECRETO 9 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Lecce e Taranto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti e calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 22 agosto 2001 nelle province di Lecce, Taranto;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Lecce: grandinate del 22 agosto 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Corigliano D'Otranto, Cutrofiano, Muro Leccese, Scorrano;

Taranto: grandinate del 22 agosto 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Ginosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A13174

DECRETO 9 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Frosinone, Latina, Roma e Viterbo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 816, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni e statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 14 aprile 2001 al 23 aprile 2001 nelle province di Roma, Latina, Viterbo, Frosinone;

grandinate dal 3 maggio 2001 al 23 maggio 2001 nella provincia di Viterbo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati e fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Frosinone: gelate del 14 aprile 2001, del 15 aprile 2001, del 23 aprile 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Anagni, Serrone;

Latina: gelate del 14 aprile 2001, del 15 aprile 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio del comune di Cisterna di Latina;

Roma: gelate del 14 aprile 2001, del 15 aprile 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Affile, Agosta, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Cave, Genazzano, Grottaferrata, Marcellina, Mentana, Montelibretti, Moricone, Palestrina, Palombara Sabina, Rocca Santo Stefano, Roiate, San Cesareo, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant'angelo Romano, Tivoli, Zagarolo;

Viterbo:

gelate dal 14 aprile 2001 al 23 aprile 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Bolsena, Bomarzo, Carbognano, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Gallese, Gradoli, Montefiascone, San Lorenzo Nuovo, Tarquinia, Tuscania, Vasanello, Vetralla, Vignanello, Viterbo;

grandinate del 3 maggio 2001, del 5 maggio 2001, del 23 maggio 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Corchiano, Gallese, Montefiascone, Orte, Vasanello, Vignanello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A13175

DECRETO 9 novembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Vibo Valentia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni e statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 18 giugno 2001 al 19 giugno 2001 nella provincia di Vibo Valentia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Vibo Valentia: grandinate del 18 giugno 2001, del 19 giugno 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Drapia, Limbadi, San Calogero, Zungri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A13176

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 7 dicembre 2001.

Tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2 del suddetto decreto legislativo prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi ed aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la comunicazione della Commissione europea 97/C (Gazzetta ufficiale della Comunità europea n. C273 del 9 settembre 1997) relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento/attualizzazione e la successiva comunicazione 99/C (Gazzetta ufficiale della Comunità europea n. C241 del 26 agosto 1999) riguardante l'adeguamento tecnico del metodo di fissazione medesimo;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il tasso di riferimento da applicare per le opera-

zioni di attualizzazione/rivalutazione su Internet all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html;

Considerato che tale tasso è stato aggiornato dalla Commissione europea con decorrenza 1° dicembre 2001, come comunicato dalla Direzione generale concorrenza della Commissione stessa con nota n. D/54672 del 13 novembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dal 1° dicembre 2001, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari a 5,23%.

Roma, 7 dicembre 2001

Il Ministro: MARZANO

01A13388

DECRETO 7 dicembre 2001.

Destinazione delle risorse finanziarie del 2001 disponibili per gli interventi agevolati a favore dell'imprenditoria femminile di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, e ripartizione delle stesse risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il regolamento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive, previo parere del comitato per l'imprenditoria femminile, provvede annualmente alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* dello stesso articolo, rispettivamente destinati alla concessione di agevolazioni per attività imprenditoriali e alla concessione di agevolazioni per programmi di iniziativa regionale finalizzati alla diffusione della cultura d'impresa;

Visto che le risorse finanziarie dell'esercizio 2001, disponibili per gli interventi di cui all'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 ammontano a L. 167.700.000.000, al netto dell'accantonamento per le spese di funzionamento;

Ravvisata l'opportunità di destinare le predette risorse agli interventi agevolativi a favore delle imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, in considerazione del fatto che gli interventi per le agevolazioni dei programmi regionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del citato decreto del Presidente della Repubblica non necessitano al momento di ulteriori fondi in quanto l'attuazione dei programmi regionali finanziati con le risorse dell'anno 2000 è ancora in corso;

Acquisito il parere del comitato per l'imprenditoria femminile, di cui all'art. 10 della citata legge n. 215/1992, espresso nella riunione del 9 novembre 2001;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, ai sensi del quale il Ministro delle attività produttive determina annualmente la quota delle risorse finanziarie statali disponibili da destinare a ciascuna regione e provincia autonoma per l'attivazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* del medesimo decreto del Presidente della Repubblica sulla base della quota di popolazione femminile residente ponderata, in misura direttamente proporzionale, con l'indice di disoccupazione femminile, secondo l'ultima rilevazione ufficiale disponibile;

Vista il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 2000, con il quale a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2000 sono state assegnate L. 285.000.000.000 per la concessione di agevolazioni a favore delle attività imprenditoriali;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 2000, con il quale sono state ripartite le predette risorse tra le regioni e le province autonome;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 febbraio 2001 che ha fissato dal 2 marzo al 31 maggio 2001 i termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile per il bando 2001;

Considerato che il ragguardevole numero di domande presentate dalle imprese a valere sul bando 2001 fa ragionevolmente ritenere che le risorse finanziarie rese disponibili con il citato decreto ministeriale 20 dicembre 2000 risultino largamente insufficienti a soddisfare il fabbisogno dei contributi concedibili e che pertanto appare opportuno provvedere all'implementazione delle risorse per consentire un più ampio grado di copertura del fabbisogno medesimo, allo scopo di non deludere le aspettative che l'avvio del nuovo sistema di interventi per l'imprenditoria femminile ha ingenerato nel mondo imprenditoriale;

Tenuto conto dell'avviso favorevole espresso dalle regioni in merito all'opportunità di utilizzare i fondi statali del 2001 per il finanziamento delle domande di agevolazione presentate a valere sul predetto bando 2001;

Considerato che sulla questione si è espresso favorevolmente anche il comitato per l'imprenditoria femminile nella riunione del 9 novembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse finanziarie del 2001, disponibili per gli interventi agevolativi a favore dell'imprenditoria femminile, pari a L. 167.700.000.000 (€ 86.582.449,76) sono destinate all'intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, le risorse finanziarie di cui all'art. 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome nella misura sottoindicata:

Regione	Miliardi di lire	Milioni di euro
Piemonte	7,326	3,783
Valle d'Aosta	0,132	0,068
Liguria	3,325	1,717
Lombardia	10,746	5,550
Provincia autonoma di Bolzano	0,258	0,133
Provincia autonoma di Trento	0,351	0,182
Veneto	4,852	2,506
Friuli-Venezia Giulia	1,582	0,817
Emilia-Romagna	4,027	2,080
Toscana	5,654	2,920
Umbria	1,510	0,780
Marche	1,935	0,999
Lazio	14,098	7,281
Abruzzo	2,833	1,463
Molise	1,152	0,595
Campania	32,841	16,961
Puglia	19,223	9,928
Basilicata	2,613	1,349
Calabria	13,200	6,817
Sicilia	31,276	16,153
Sardegna	8,765	4,527
TOTALE	167,700	86,582

Le predette risorse integrano le disponibilità già assegnate alle regioni e alle province autonome con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 dicembre 2000 e sono destinate al finanziamento delle domande di agevolazione presentate dalle imprese entro il 31 maggio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2001

Il Ministro: MARZANO

01A13389

DECRETO 10 dicembre 2001.

Aggiornamento delle procedure concorsuali relative alle modalità di cessione dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000, concernente cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

Considerata l'opportunità, in attesa dell'operatività del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di aggiornare le procedure concorsuali di assegnazione dell'energia elettrica definite nel citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000;

Considerato che, nell'anno 2000, il rapporto tra la produzione netta di origine termoelettrica e la disponibilità totale per il sistema elettrico nazionale — pari alla produzione netta più le importazioni nette — è risultato pari al 67,6%;

Considerato che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprie delibere di cadenza bimestrale, aggiorna il costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali;

Considerato l'aggiornamento effettuato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico relativamente ai valori di conguaglio per l'anno 2000 dei costi evitati di esercizio, manutenzione e spese generali connesse, nonché del costo evitato di impianto di cui al titolo II comma 2 della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992;

Considerata l'opportunità, in base all'esperienza dell'anno precedente e tenuto conto delle esigenze espresse dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. in termini di utilizzo di utenze disponibili a distacco dei carichi, di continuare a valorizzare il servizio di interrompibilità dei carichi che determinate tipologie di utenza possono fornire a vantaggio della sicurezza del sistema elettrico nazionale;

Tenuto altresì conto dell'incidenza stimabile che il servizio di interrompibilità ha in termini di riduzione dei costi evitati d'impianto e di costi evitati di esercizio, manutenzione e spese generali connesse;

Decreta:

Art. 1.

Procedure concorsuali

1. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000 è così modificato: «Le procedure concorsuali sono effettuate esclusivamente per forniture annuali, prevedendo una specifica clausola di

interruzione della assegnazione all'atto dell'effettivo avvio del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999».

2. Il comma 4 dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000 è così modificato: «Fino all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, o alla data di assunzione della funzione di garante della fornitura per i clienti vincolati da parte dell'acquirente unico, l'energia non collocata tramite procedure concorsuali è offerta e ceduta direttamente ai distributori al prezzo riconosciuto dall'Autorità».

Art. 2.

Capacità produttiva assegnabile

1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000 è così modificato: «1. Il Gestore della rete, sulla base degli impegni assunti dai produttori e su base statistica prudenziale per la produzione da fonti non programmabili, definisce, arrotondando il risultato ai dieci MW inferiori, la capacità produttiva disponibile con continuità nell'anno 2002 ai fini dell'assegnazione della medesima, su base annuale, secondo le procedure concorsuali di cui ai commi 3, 4 e 5».

2. La lettera *e)* del comma 3 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000 è così modificata: «*e)* certificare di disporre di una potenza interrompibile installata, accertabile dal Gestore della rete, non inferiore a 10 MW per singolo sito».

3. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000 è aggiunto, dopo il comma 4, il seguente comma: «5. Fermo restando quanto disposto all'art. 4, commi 3 e 4, la restante capacità disponibile, eventualmente aumentata della capacità non assegnata a seguito delle procedure concorsuali di cui ai commi 3 e 4, è destinata ai clienti idonei non in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 medesimi».

Art. 3.

Prezzo di aggiudicazione

1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000 è così modificato: «1. Le procedure concorsuali di cui all'art. 4, sono aggiudicate dal Gestore della rete in base al rialzo sul prezzo base, definito pari al 67,6% del costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali in vigore in base all'ultimo aggiornamento bimestrale effettuato dell'Autorità, aumentato:

a) del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse e del 25% del costo evitato di impianto di cui al titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il periodo di validità 1° gennaio-31 dicembre 2000, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico, per le procedure concorsuali di cui all'art. 5, comma 3;

b) del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse e del 50% del costo evitato di impianto di cui al titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il periodo di validità 1° gennaio-31 dicembre 2000, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico, per le procedure concorsuali di cui all'art. 5, comma 4;

c) del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse e del costo evitato di impianto di cui al titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il periodo di validità 1° gennaio-31 dicembre 2000, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico, per le procedure concorsuali di cui all'art. 5, comma 5».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2001

Il Ministro: MARZANO

01A13287

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 14 novembre 2001.

Approvazione del programma per lo sviluppo in Italia della radiodiffusione sonora in tecnica digitale.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi» ed, in particolare, l'art. 2-*bis*, comma 15;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo»;

Visto il proprio decreto 24 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 2001, con il quale è stato approvato il programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmis-

sione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda;

Ravvisata l'opportunità di integrare il predetto programma con un piano di sviluppo specifico per il settore della radiodiffusione sonora in tecnica digitale, individuando contestualmente misure a sostegno di tale settore;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'allegato programma per lo sviluppo in Italia della radiodiffusione sonora in tecnica digitale, che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2001

Il Ministro: GASPARRI

ALLEGATO

PROGRAMMA PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE IN ITALIA DELLE NUOVE TECNOLOGIE DI TRASMISSIONE RADIOFONICA SU FREQUENZE TERRESTRI E DA SATELLITE.

1. *Introduzione.*

Con il decreto 24 luglio 2001 è stato approvato il programma per lo sviluppo delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

Tale programma è stato dedicato, in maniera specifica, all'evoluzione tecnologica delle trasmissioni televisive, in considerazione della data di chiusura delle trasmissioni televisive analogiche e dell'irradiazione esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006, fissata dalla medesima legge n. 66/2001.

Nel programma è stato, peraltro, evidenziato che, allo stato delle cose, non era possibile prevedere un'organica serie di interventi al passo con lo sviluppo del settore e che, pertanto, sarebbe stato necessario integrare il programma stesso con successivi provvedimenti, definibili sulla base delle future evoluzioni tecnologiche e di mercato.

La rapida evoluzione tecnologica in atto nel settore della radiofonia suggerisce l'opportunità di prevedere un piano di sviluppo anche per tale settore, nel quale, con l'avvento della digitalizzazione del segnale, si prevedono rapidi cambiamenti e sfide tecnologiche e di mercato.

Il presente programma intende, pertanto, fornire spunti e prospettive per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie digitali e da satellite nel campo della radiodiffusione sonora, in considerazione dell'importanza che il settore della radio riveste nel sistema della comunicazione.

2. *L'evoluzione tecnologica della radio.*

L'introduzione della tecnologia di digitalizzazione del segnale, così come avvenuto per le trasmissioni televisive, ha interessato anche le trasmissioni radiofoniche, sia pure con diverse caratteristiche di sviluppo. I principali sistemi di diffusione radiofonica in tecnica digitale si possono oggi raggruppare in: diffusione audio via satellite (BSS); diffusione con trasmettitori terrestri a servizio di aree con visibilità quasi diretta dall'antenna al trasmettitore (T-DAB); diffusione con trasmettitori terrestri in onde medie e onde corte digitalizzate (DRM).

La diffusione con i sistemi sopra citati è già oggi una realtà tecnicamente valida che fornisce una qualità audio eccellente, con facile accessibilità e semplice uso da parte degli ascoltatori.

I sistemi di diffusione sonora in tecnica digitale sono in grado di fornire una qualità non lontana a quella della qualità audio ottenuta in casa dai riproduttori di CD e Mini disk.

Pertanto, sistemi di diffusione che possono fornire segnali radiofonici potenti, stabili e fedeli, a ricevitori portatili, mobili e fissi, possono rivelarsi molto appetibili da parte degli utenti che sia in casa, sia soprattutto in automobile, richiedono segnali di elevata qualità che si avvicinano all'ascolto casalingo dei CD.

Per la radiofonia da satellite, la Conferenza mondiale per le radiocomunicazioni del 1992 ha reso disponibili bande a radiofrequenza vicine a 1,5 GHz - 2,3 GHz - 2,6 GHz, opportunamente regolamentate.

Le onde medie e corte hanno già oggi pratiche applicazioni sia in Europa sia in altri continenti con trasmettitori collocati in vari punti del mondo, utilizzati per effettuare studi di propagazione in tecnica digitale.

Le due metodologie illustrate (onde medie e corte), sono adatte alla copertura di vasti territori extra nazione, per cui si sta studiando a livello mondiale, in seno all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) la possibilità di avere uno standard unico di digitalizzazione per la radiodiffusione internazionale.

Una volta stabilito uno standard sarà possibile, per l'industria elettronica, produrre in tempi brevi ricevitori a basso costo da commercializzare rapidamente.

L'offerta di radio via satellite viene oggi già ampiamente coperta dall'inserimento dei programmi radio nelle piattaforme digitali via satellite DVB, ma la tecnologia risente della grave limitazione della ricezione fissa con antenna parabolica. Il successo dei sistemi satellitari incontra poi un naturale limite nella ricezione radiofonica mobile e portatile, a causa degli innumerevoli ostacoli che ne impediscono la visibilità. Per la riuscita di detti sistemi si prospetta, pertanto, la necessità di realizzare coperture complementari terrestri.

Il T-DAB - Digital Audio Broadcasting - risulta oggi la via più percorribile per arrivare in tempi sufficientemente rapidi alla diffusione del mercato delle trasmissioni radiofoniche digitali sulle frequenze terrestri ed è a tale tecnologia che attualmente fanno riferimento le decisioni legislative assunte in molti Paesi dell'Unione europea, compresa l'Italia.

La possibilità di sperimentare le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale era già prevista, in Italia, dalla legge n. 249 del 1997, che riservava tale possibilità ai concessionari e agli autorizzati privati e alla concessionaria pubblica RAI. Per quest'ultima, il contratto di servizio prevede uno specifico impegno di copertura del territorio mediante impianti che diffondono servizi radiofonici in tecnica numerica T-DAB, in accordo con gli standard ETSI.

La legge n. 66 del 2001, in una logica evolutiva del servizio di radiodiffusione sonora, ha previsto a brevissimo termine — entro il 31 dicembre 2001 — la pianificazione delle frequenze terrestri per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale ed ha rinviato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica ad una data successiva alla effettiva introduzione del sistema digitale e allo sviluppo del relativo mercato.

La stessa legge ha determinato come standard tecnico per la radiodiffusione sonora digitale, lo standard DAB (digital audio broadcasting), che consente di offrire, oltre ai normali programmi radiofonici, prodotti e servizi multimediali anche interattivi, proiettando così il mezzo radiofonico nell'universo della «convergenza» multimediale.

Occorre, tuttavia, evidenziare che, a differenza della diffusione televisiva per la quale la legge ha stabilito il termine del 2006 per la totale trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica a quella digitale, creando così le condizioni per uno sviluppo accelerato del processo di evoluzione tecnologica, nel settore radiofonico i tempi di sviluppo saranno prevedibilmente più lunghi, in quanto i programmi radiofonici digitali terrestri sono irradiati su frequenze diverse da quelle attualmente utilizzate per le trasmissioni radiofoniche analogiche. Poiché nel settore radiofonico non è prevista una data di swicht-off che comporti il totale abbandono delle emissioni analogiche in favore di quelle digitali, lo sviluppo del relativo mercato sarà determinato soprattutto dall'offerta di servizi nuovi in grado di stimolare l'interesse dell'utenza a dotarsi di ricevitori radiofonici digitali, la cui commercializzazione dipenderà molto anche dal costo di produzione degli apparati.

3. *I requisiti tecnici e le tendenze del mercato T-DAB.*

Il DAB-T è il nuovo sistema studiato per la radiodiffusione sonora terrestre in tecnologia digitale per la ricezione da mezzi mobili, portatili e fissi.

Tale sistema si è sviluppato da un progetto - «Eureka 147» - finanziato dalla Comunità europea ed è stato poi qualificato dall'ETSI (European Telecommunications Standard Institute), come standard europeo.

Il DAB è un sistema «condominiale» in cui diversi programmi sono raccolti in un unico blocco a disposizione degli ascoltatori. La tecnologia digitale, così come avviene per i multiplex televisivi, permette di riunire all'interno del blocco dei programmi, anche informazioni di natura diversa, come testi, immagini, dati ausiliari, banche dati ed altro. Tali dati possono essere associati ai programmi audio oppure possono essere separati ed autonomi, ma sono sempre contenuti all'interno del «blocco» di programmi.

Come stabilito dalla Conferenza europea di Wiesbaden del 1995, il DAB può operare indifferentemente in banda VHF- III (174,0 MHz - 240,0 MHz) ovvero in banda UHF-L (1.452 MHz - 1.468 MHz). Mentre la banda III si presta per la copertura di ampi bacini di servizio (reti su scala nazionale e/o regionale), la banda L è un utile strumento per costruire coperture su aree ristrette (reti provinciali, reti metropolitane, tracciati autostradali o ferroviari).

I ricevitori oggi in commercio sono in grado di ricevere entrambe le bande DAB, oltre le consuete emissioni analogiche in modulazione di frequenza e di ampiezza (FM e OM).

La conferenza di Wiesbaden del 1995 aveva l'obiettivo di avviare la sperimentazione del sistema DAB, individuando per ogni Stato membro una serie di blocchi di frequenze in banda VHF - III e in banda UHF - L, la cui data di utilizzo era fissata a discrezione dei rispettivi Stati membri. Nella sede europea si definirono anche la canalizzazione e i requisiti tecnici.

All'Italia sono stati assegnati, su base regionale, i blocchi di frequenze 11D, 12A, 12B, 12C, 12D nella banda III e i blocchi di frequenze da LA a LH nella banda L.

Nel corso degli anni l'introduzione di tale sistema in Europa e nel mondo ha registrato vicende alterne, sia dal punto di vista normativo, sia dal punto di vista dello sviluppo del mercato in termini di ricevitori e di programmi.

Le nazioni che più hanno investito nel DAB sono state il Regno Unito, la Germania, la Francia, la Svezia e il Canada, che oggi registrano coperture prossime al 50 per cento della popolazione residente. In Europa sono pronte all'avvio commerciale del servizio l'Inghilterra e la Germania, che hanno provveduto ad organizzare per tempo il quadro normativo e regolamentare e hanno favorito la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato, quale condizione necessaria allo sviluppo della tecnologia.

In Italia, come si è visto, la legge che ha stabilito lo standard DAB e la conseguente pianificazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica digitale, è stata approvata nell'anno in corso. Il disegno previsto dalla legge n. 66 del 2001 verrà completato con l'approvazione, da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del regolamento per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in tecnica digitale. Tra i criteri direttivi a cui il regolamento dovrà conformarsi vi è, per quanto riguarda il settore radiofonico, quello di prevedere in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali veicolati, almeno cinque programmi radiofonici.

La regolamentazione del settore radiofonico digitale dovrà, in ogni caso, favorire lo sviluppo equilibrato del DAB, mettendo in condizione gli attuali operatori radiofonici analogici di accedere alla nuova tecnologia, onde evitare il rischio che la difficoltà di accesso di una parte cospicua delle emittenti radiofoniche determini una compressione dello sviluppo delle nuove tecnologie e la conservazione delle trasmissioni radiofoniche in ambiente analogico.

Per consentire uno sviluppo su vasta scala, potrà rivelarsi utile, se si creeranno le condizioni, una rinegoziazione a livello europeo delle frequenze attribuite all'Italia dalla Conferenza di Wiesbaden, che oggi sembrano inadeguate sotto il profilo quantitativo, anche in considerazione del fatto che l'utilizzo della banda VHF - III e della banda UHF - L non consentono, come sopra rappresentato, una identica diffusione del segnale e, pertanto, non offrono parità di condizioni tra tutti gli operatori.

I principali vantaggi della tecnologia DAB sono: la qualità dei programmi diffusi, la riduzione delle potenze irradiate e la conseguente riduzione dei livelli di inquinamento elettromagnetico, l'utilizzo più razionale ed ordinato dello spettro radioelettrico.

La qualità delle trasmissioni radiofoniche deriva dall'utilizzo della tecnica di compressione digitale dei programmi. Essa permette di eliminare tutte le componenti sonore che l'orecchio umano non è in grado di percepire, mantenendo una qualità elevata e limitando le trasmissioni alle sole parti indispensabili. La tecnica di compressione del segnale consente anche di raggruppare in un unico flusso digitale più programmi radiofonici, mantenendo velocità di trasmissione entro livelli ragionevoli senza pregiudicare la qualità del segnale.

L'elevata efficienza della trasmissione digitale consente una decisiva riduzione delle potenze irradiate, producendo effetti positivi sulle interferenze elettromagnetiche che oggi affliggono la ricezione dei programmi in FM e producono, soprattutto in macchina, il degrado dell'ascolto dovuto alla variabilità delle riflessioni delle onde elettromagnetiche quando la vettura è in movimento rapido. Inoltre, la riduzione delle potenze irradiate consente la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e una maggiore rispondenza dei trasmettitori ai valori fissati dal d.m. n. 381 del 1998, che stabilisce i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici per la tutela della salute umana.

È ovvio che tale beneficio potrà esplicarsi solo dopo il completo passaggio alla tecnologia digitale in quanto, nella fase di transizione, durante la quale la tecnologia analogica affiancherà quella digitale, i livelli complessivi di inquinamento elettromagnetico non potranno subire diminuzioni.

La tecnologia DAB, infine, consente di ottimizzare e razionalizzare al massimo l'utilizzo dello spettro radioelettrico. Infatti, la rigida canalizzazione in «blocchi» contigui obbliga ad un più corretto utilizzo dello spettro radio, mentre il principio della iso-frequenzialità delle emissioni di uno stesso gruppo di programmi consente di utilizzare, per lo stesso blocco, la stessa porzione di spettro elettromagnetico per coperture di vaste aree. Mentre nei sistemi analogici in modulazione di frequenze, le trasmissioni isofrequenziali nel sovrapporsi producono interferenze, la tecnologica digitale DAB è avvantaggiata dalla sovrapposizione di emissioni isofrequenziali provenienti da impianti diversi, nello stesso blocco di programmi.

A fianco a tale modalità di emissione (cosidetto sistema SFN - Singol Frequency Network) è possibile anche la trasmissione in MFN (Multi Frequency Network) che, per le sue caratteristiche tecniche, si rivela molto adatta alla diffusione dei programmi digitali da parte delle emittenti locali. Entrambi i tipi di rete andrebbero previsti ai fini della migliore e razionale pianificazione delle frequenze.

4. *Condizioni per lo sviluppo della radiodiffusione sonora digitale.*

A sei anni di distanza dalla Conferenza di Wiesbaden il sistema DAB sembra sufficientemente maturo per essere sviluppato su larga scala. In Europa e nel mondo, al di là degli aspetti legislativi e regolamentari che sono stati risolti in vario modo dagli Stati, l'introduzione di servizi commerciali obbliga l'intera industria del broadcast a prevedere il DAB nei propri business plan. Tuttavia, le ancora contenute dimensioni dei servizi offerti dal DAB non consentono una riduzione sostanziale del costo dei ricevitori e non sono, pertanto, sufficienti a favorire un aumento della domanda. A sua volta la domanda non viene incentivata a causa della scarsità dei programmi diffusi con la nuova tecnologia, anche per la presenza di una sovrabbondante offerta in tecnica analogica oggi a disposizione degli ascoltatori anche nei Paesi dove è più progredita la copertura in tecnica digitale. Gli utenti, a causa della scarsità dei programmi digitali e, in parte, del costo ancora sostenuto dei ricevitori digitali, non hanno ancora percepito con evidenza i vantaggi offerti dalla nuova tecnologia trasmissiva: alta qualità dei programmi, paragonabile all'uso casalingo dei CD, assenza di interferenze con evidente vantaggio soprattutto nell'ascolto mobile, offerta di una pluralità di servizi aggiuntivi di tipo telematico e interattivo a cui si può accedere tramite il ricevitore. Questa opportunità apre una prospettiva interessante anche per la crescita del mercato dei servizi multimediali interattivi, che attraverso la radio potranno diventare più accessibili.

Lo sviluppo della radio digitale è condizionato da diversi elementi:

1) dal lato dell'offerta dei programmi occorre che, ormai superata la fase di sperimentazione tecnologica, siano disponibili contenuti nuovi, non disponibili in analogico. Infatti, data la grande varietà dei programmi diffusi in analogico, solo in presenza di un'offerta nuova ed attraente gli ascoltatori saranno spinti a dotarsi di apparati di ricezione per le trasmissioni radiofoniche digitali terrestri;

2) sotto l'aspetto tecnologico-strutturale, occorre che le aziende radiofoniche che intendono sperimentare le trasmissioni in digitale, effettuino i necessari investimenti per l'installazione delle nuove infrastrutture di trasmissione, creando un effetto trainante delle altre aziende nel settore;

3) sotto l'aspetto regolatorio occorre che vi sia una effettiva possibilità di accesso alla frequenze da parte di tutti gli operatori che intendono sperimentare la nuova tecnologia trasmissiva, affinché siano garantiti a tutti identiche possibilità. Occorre anche che siano attentamente regolamentati i rapporti di condivisione di siti e infrastrutture di trasmissione, particolarmente complessi nel passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale;

4) occorre, inoltre, che si crei una capillare rete di promozione e distribuzione dei ricevitori digitali, in grado di favorire la loro progressiva penetrazione tra gli ascoltatori, privilegiando gli aspetti vantaggiosi del DAB;

5) c'è bisogno di uno stimolo a livello europeo in favore della ricerca e dell'industria europea, affinché la nuova tecnologia DAB vada sempre più acquistando una dimensione di massa e non marginale, come è attualmente;

6) occorre, infine, incentivare la liberazione delle bande di frequenze assegnate in Italia al sistema DAB, oggi in buona parte utilizzate per la diffusione di programmi televisivi (banda III) e per la relativa distribuzione (banda L), al fine di rendere disponibili, da subito, le frequenze individuate dalla Conferenza di Wiesbaden, che andrebbero anzi incrementate per consentire il più diffuso ed equilibrato utilizzo delle bande in questione, a parità di condizioni tra tutti gli utilizzatori in termini di qualità e quantità.

5. *Gli obiettivi del programma.*

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, gli obiettivi che il presente programma propone di conseguire, sono i seguenti:

a) incentivare lo sviluppo della domanda di programmi radiofonici digitali mediante la promozione dell'acquisto di ricevitori digitali da parte degli utenti;

b) favorire lo sviluppo di una capillare rete di promozione e distribuzione dei ricevitori;

c) favorire l'adozione di corrette politiche di marketing dei programmi radiofonici avanzati, adatti a sostenere la crescita del mercato;

d) rafforzare il settore degli investimenti in infrastrutture tecnologiche per la distribuzione di programmi radiofonici digitali, incoraggiando gli operatori ad investire in tecnologia digitale;

e) garantire, attraverso una opportuna regolamentazione, identiche possibilità di sperimentazione agli operatori in relazione all'effettiva disponibilità di frequenze e parità di condizioni di trasmissione in termini di qualità e quantità.

f) incoraggiare la diffusione di nuovi tipi di contenuti radiofonici adatti alla trasmissione in tecnica digitale e di un'ampia gamma di servizi multimediali;

g) incoraggiare la formazione degli operatori del settore radiofonico, in particolare nei settori dell'impiego delle nuove tecnologie, per la produzione e la distribuzione di programmi radiofonici ad alto valore aggiunto;

h) estendere al maggior numero di emittenti la sperimentazione delle tecnologie digitali, al fine di consentire in tempi rapidi lo sviluppo del relativo mercato, anche attraverso una opportuna e razionale pianificazione delle frequenze.

Il raggiungimento dei citati obiettivi dipende in larga misura dalla presenza di incentivi che promuovano sia la domanda sia l'offerta dei servizi radiofonici digitali.

5.1. *Incentivazione della domanda.*

Affinché la domanda di programmi radiofonici digitali si sviluppi sino ad arrivare alla massa critica che spinge l'operatore alla trasformazione analogico-digitale, occorre che l'utenza sia stimolata ad acquistare ricevitori digitali radiofonici, oltre che mediante la diffusione di programmi nuovi ed attrattivi, con l'introduzione di un regime fiscale favorevole. La maggior commercializzazione degli apparati riceventi, a seguito dell'introduzione di un regime fiscale favorevole, comporta nel medio periodo un abbattimento dei prezzi degli apparati, a seguito della loro produzione su vasta scala. Un elemento di grande importanza per la diffusione della tecnologia, è infatti il prezzo del ricevitore, che rappresenta l'investimento più consistente che l'utente è tenuto a fare per ricevere le trasmissioni radiofoniche digitali.

5.2. *Gli investimenti nelle nuove tecnologie.*

La tecnologia digitale consente di irradiare sulla stessa frequenza e con il medesimo impianto di diffusione almeno cinque (o più) programmi e una serie di dati. Pertanto accordi commerciali tra le parti diventano indispensabili nel nuovo modello trasmissivo. Spetterà al regolamento dell'Autorità individuare le responsabilità che competono ai fornitori dei programmi e ai diffusori di contenuti. In ogni caso agli operatori che dovranno installare le nuove infrastrutture per la trasmissione in digitale, spetteranno ingenti investimenti in hardware e software, mentre è prevedibile che nella fase iniziale delle trasmissioni digitali i margini di redditività della pubblicità si riducano, a causa dei livelli minimi di «audience» delle nuove trasmissioni, in attesa di raggiungere la massa critica di ascolto che induce l'operatore a trasmigrare dal sistema analogico a quello digitale e l'utente ad acquistare il ricevitore digitale.

Da qui l'opportunità di sostenere gli investimenti in infrastrutture da parte delle emittenti con incentivi di tipo fiscale, anche in considerazione del minor impatto ambientale, a lungo termine, che gli impianti di irradiazione in tecnica digitale producono nel territorio.

Questa misura, unitamente a quella già prevista dalla legge n. 249 del 1997, dell'esonero dal pagamento del canone di concessione per un periodo di dieci anni, può rivelarsi utile a sostenere gli investimenti in infrastrutture nel periodo di transizione dall'analogico al digitale.

5.3. *L'industria dei programmi.*

Oltre allo sviluppo delle infrastrutture necessarie per la distribuzione dei programmi radiofonici digitali, è necessario diffondere programmi nuovi ed attrattivi in grado di stimolare l'utente ad acquistare il ricevitore digitale. I punti di forza della diffusione radiofonica digitale sono la qualità dei programmi, paragonabile a quella dei CD e dei Mini disk, e la diffusione di servizi ad alto valore aggiunto. La radio digitale è in grado di fornire all'ascoltatore dati addizionali come figure video che accompagnano il programma sonoro, messaggi digitali sulle condizioni della viabilità e del traffico, giornali elettronici ed anche video animati. In questo contesto il DAB può essere descritto come «un'autostrada senza filo dell'informazione». Il vantaggio del DAB è che questi servizi aggiuntivi, a differenza della televisione, possono essere ricevuti in macchina con un apparecchio portatile. Andrebbero, pertanto, sviluppati gli aspetti peculiari del DAB che lo contraddistinguono dalla diffusione radiofonica analogica, soprattutto nel campo della multimedialità.

6. *Conclusioni.*

La legge n. 66 del 2001 ha individuato il DAB come lo standard tecnico per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale e ha stabilito il calendario della pianificazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica digitale, rimandando la pianificazione delle frequenze in tecnica analogica all'avvenuto sviluppo del nuovo sistema tecnologico.

Lo sviluppo tecnologico di tale sistema, la cui sperimentazione in campo europeo è conseguente alla Conferenza di Wiesbaden del 1995, è ormai sufficientemente maturo affinché esso sia prodotto su larga scala e commercializzato con successo.

L'effettiva implementazione di tale servizio, i cui vantaggi sono indiscutibili per l'utenza e per il sistema Paese, può essere opportunamente promossa attraverso una serie di interventi a sostegno del settore, riguardanti sia lo sviluppo delle infrastrutture, sia lo sviluppo della commercializzazione dei ricevitori, attraverso lo sviluppo della domanda e dell'offerta di programmi.

Il presente programma offre spunti per promuovere, nelle sedi istituzionali, gli obiettivi individuati e gli interventi finalizzati alla diffusione in Italia delle nuove tecnologie di diffusione radiofonica in tecnica digitale, e potrà essere aggiornato in dipendenza di ulteriori sviluppi del settore, al momento non prevedibili.

01A13384

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 6 dicembre 2001.

Istituzione e attivazione degli uffici delle dogane di Biella e Vercelli.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo il 14 dicembre 2000 ed integrato con delibera del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000, coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota protocollo n. 0131414, del 9 ottobre 2001 della direzione regionale del Piemonte e Valle d'Aosta relativa alla proposta di istituzione degli uffici delle dogane di Biella e Vercelli;

Ritenuta la necessità di avviare la sperimentazione dei nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione degli uffici delle dogane di Biella e Vercelli

1. A far data dal 1° gennaio 2002 vengono istituiti e attivati gli uffici delle dogane di Biella e Vercelli dipendenti dalla direzione regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta.

2. Vengono altresì istituite e attivate le sezioni operative territoriali presso:

a) magazzini generali Saima Avandero;

b) magazzini generali di Vercelli;

c) magazzini generali dei Trafori.

3. Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

a) la dogana di Biella e le dipendenti sezioni doganali presso magazzini generali Saima Avandero, presso magazzini generali di Vercelli e presso magazzini generali dei Trafori;

b) l'ufficio tecnico di finanza di Vercelli.

4. L'ufficio delle dogane di Biella ha competenza territoriale sulla relativa provincia e comprende la sezione operativa territoriale di cui al comma 2, lettera *a).*

5. L'ufficio delle dogane di Vercelli ha competenza territoriale sulla relativa provincia e comprende le sezioni operative territoriali di cui al comma 2, lettere *b)* e *c).*

6. La circoscrizione doganale di Novara mantiene la competenza territoriale esclusivamente sulla propria provincia.

7. L'ufficio delle dogane di Biella assume le competenze della soppressa dogana di Biella, e quelle del soppresso ufficio tecnico di finanza di Vercelli, relativamente alla provincia di Biella. La sezione operativa territoriale di cui al comma 2, lettera *a)*, assume le competenze della soppressa sezione doganale presso magazzini generali Saima Avandero.

8. L'ufficio delle dogane di Vercelli assume le competenze del soppresso ufficio tecnico di finanza di Vercelli e della soppressa dogana di Biella, relativamente alla provincia di Vercelli. Le sezioni operative territoriali di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, assumono rispettivamente le competenze della soppressa sezione doganale presso magazzini generali di Vercelli e della soppressa sezione doganale presso magazzini generali dei Trafori.

9. Le specifiche competenze del direttore della circoscrizione doganale di Novara, per quanto riguarda le province di Biella e Vercelli, vengono attribuite rispettivamente ai direttori degli uffici delle dogane di Biella e Vercelli.

10. Le specifiche competenze del direttore della soppressa dogana di Biella, relativamente alla provincia di Vercelli, vengono attribuite al direttore dell'ufficio delle dogane di Vercelli.

11. Le specifiche competenze del direttore del soppresso ufficio tecnico di finanza di Vercelli, relativamente alla provincia di Biella, vengono attribuite al direttore dell'ufficio delle dogane di Biella.

12. A decorrere dalla data di cui al comma 1, gli uffici delle dogane di Biella e Vercelli sono strutturati, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

13. Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'ufficio delle dogane di Biella assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo per la provincia di Biella ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed il cassiere della sezione operativa territoriale di cui al comma 2, lettera *a)*.

14. Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'ufficio delle dogane di Vercelli assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo per la provincia di Vercelli ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriali di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*.

15. Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni del regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore: GUAIANA

01A13515

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 6 dicembre 2001, n. **94.**

Modalità per la concessione degli aiuti al magazzinaggio privato dei vini da tavola, mosti d'uva, mosti d'uva concentrati e mosti d'uva concentrati rettificati per la campagna 2001/2002.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Divisione VI - IX - FEOGA - Ispettorato centrale repressione frodi

Agli assessorati dell'agricoltura delle regioni

All'Istituto regionale della vite e del vino

Al Ministero delle finanze - D.G. Dogane e I. I. - Comando generale G.d.F. - Ufficio operativo

Alla Corte dei conti - Ufficio di controllo presso l'AGEA

Al Collegio dei revisori dei conti

All'Ufficio 14 esecuzioni pagamenti

Al Comando carabinieri per la sanità

Al Comando carabinieri T.N.C.A.

Alla rappresentanza permanente italiana presso le Comunità europee

Alla Commissione U.E. - D.G. Agricoltura - Div. vino

Alle organizzazioni di categoria

Con Regolamento CE n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 è stata disposta la concessione di aiuti al magazzinaggio privato di vini e mosti di cui all'art. 24 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 per la campagna 2001/2002, autorizzandosi la conclusione dei relativi contratti a lunga durata nel periodo dal 16 dicembre 2001 al 15 febbraio 2002.

In proposito con la presente circolare si forniscono i necessari chiarimenti e istruzioni per la corretta applicazione della misura.

L'importo dell'aiuto è stato fissato per giorno e per ettolitro:

euro 0,01544 pari a L. 29,896 per vini da tavola;

euro 0,01837 pari a L. 35,569 per i mosti;

euro 0,06152 pari a L. 119,119 per i mosti di uve concentrati;

euro 0,06152 pari a L. 119,119 per i mosti di uve concentrati rettificati.

1. I produttori, singoli o associati, che intendono concludere contratti di magazzinaggio a lunga durata per determinati quantitativi dei suddetti prodotti vinicoli di loro proprietà, devono presentare al competente organo di controllo specifica domanda in quattro esemplari, redatta sul modello informatizzato (mod. B1) fornito dall'AGEA gratuitamente presso la propria sede di Roma, via Palestro n. 81 e, presso le sedi degli uffici periferici degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e delle organizzazioni professionali di categoria.

Per produttore s'intende ogni persona fisica o giuridica ovvero ogni associazione di tali persone che trasformi o faccia trasformare:

uve fresche in mosto di uve;

mosto di uve in mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato;

uve fresche, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato in vino da tavola.

Pertanto i contratti di magazzinaggio possono essere conclusi esclusivamente da produttori nel senso sopra indicato e per prodotti dai medesimi ottenuti nella Comunità mediante trasformazione di materia prima di produzione propria o acquistata, proveniente esclusivamente da viti classificate come varietà di uve da vino, conformemente all'art. 19 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99.

2. I quantitativi minimi che possono formare oggetto di un contratto sono:

50 ettolitri per i vini da tavola;

30 ettolitri per i mosti di uve;

10 ettolitri per i mosti di uve concentrati e concentrati rettificati.

Ogni produttore, per ogni luogo di deposito, può concludere:

due contratti a lunga durata di vino da tavola bianco;

due contratti di vino da tavola rosso e/o rosato che si trovano nella stessa cantina;

due contratti di mosto;

due contratti di mosto concentrato;

due contratti di mosto concentrato rettificato.

Il quantitativo globale di prodotti per il quale un produttore conclude contratti di magazzinaggio, non deve essere superiore a quello indicato, per la campagna interessata, nella dichiarazione di produzione presentata in conformità con l'art. 18, paragrafo 1, del Regolamento (CEE) n. 1493/99, maggiorato dei quantitativi che il produttore stesso ha ottenuto posteriormente alla data di presentazione della suddetta dichiarazione e che risultano dai registri di cui all'art. 70 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999.

I produttori, che acquistano mosto o mosto parzialmente fermentato dopo la data del 30 novembre e che tale prodotto non risulta nella dichiarazione di produzione, devono trasmettere, allegato al contratto di magazzinaggio, un elenco da cui risultino i fornitori del mosto o del mosto parzialmente fermentato acquistato con l'indicazione del codice fiscale o partita IVA e denominazione.

3. La domanda per la conclusione del contratto deve essere corredata, per ciascun recipiente in cui il quantitativo di prodotto è condizionato, da un certificato o bollettino di analisi rilasciato in data non anteriore ai trenta giorni che precedono la conclusione del contratto, da un istituto o laboratorio di analisi autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, e dal relativo verbale di prelevamento campione redatto da un pubblico ufficiale (funzionario I.P.A., Vigili urbani, Vigili sanitari, ASL, ecc.).

Nel certificato o bollettino di analisi devono figurare i dati relativi al produttore interessato, il luogo di deposito, la natura e quantità del prodotto, il recipiente al quale il campione si riferisce, nonché le caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche nei limiti appresso indicati:

Per il vino:

colore;

titolo alcolometrico volumico totale;

titolo alcolometrico volumico effettivo - minimo 10,5% volume;

tenore di acidità totale espresso in grammi di acido tartarico o in milliequivalenti per litro minimo 4,5 grammi/litro;

tenore di acidità volatile espresso in grammi di acido acetico per litro o in milliequivalenti per litro - massimo 9 millequivalenti, per i bianchi e massimo 11 millequivalenti per i rossi;

tenore di zuccheri riduttori massimo 2 grammi per litro;

stabilità all'aria per un periodo di 24 ore;

assenza di cattivo sapore;

tenore in anidride solforosa - massimo 155 milligrammi/litro per i vini bianchi e 115 milligrammi litro per i vini rossi;

alcol metilico;

assenza di ibridi produttori diretti (per i vini rossi e rosati);

i vini rosati devono rispettare le condizioni fissate per i vini rossi salvo che per l'anidride solforosa il cui tenore massimo è quello fissato per i vini bianchi.

Per i mosti di uva e mosti di uva concentrati:

massa volumica a 20ºC 1,055 minima, densità a 20ºC 1,056 minima, titolo alcometrico volumico effettivo massimo 1% vol., zuccheri riduttori g/l senza limite, grado rifrattometrico a 20ºC (per il mosto concentrato) colore, assenza di ibridi per i mosti rossi e rosati.

Per i mosti di uva concentrati rettificati:

ph non superiore a 5, per un valore di 25° Brix densità ottica a 425 nm sotto spessore di 1 cm non superiore a 0,100, tenore di saccarosio non rilevabile, indice Folin-Ciocalteau non superiore a 6 per un valore di 25° Brix, acidità totale non superiore a 15 milliequivalenti/Kg di zuccheri totali, tenore di anidride solforosa non superiore a 25 mg/Kg di zuccheri totali, tenore di cationi totali non superiore a 8 milliequivalenti/Kg di zuccheri totali, conduttività non superiore a 120 micro-Siemens per cm a 20ºC e 25° Brix, presenza di mesoinositolo, massa volumica, e grado rifrattometrico non inferiore a 61,7%, tenore di idrossimetilfurfurolo non superiore a 25 mg/Kg di zuccheri totali.

Ottenuto da mosti di uve avente almeno il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato per la zona viticola in cui le uve sono state raccolte;

per il mosto di uve, per il mosto di uve concentrato e concentrato rettificato è ammesso un titolo alcometrico effettivo pari o inferiore a 1% vol.;

la concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione di un contratto di magazzinaggio con l'AGEA per il periodo del 16 dicembre al 15 febbraio successivo;

il primo giorno del periodo di magazzinaggio è il giorno successivo a quello della stipulazione del contratto;

tuttavia un contratto può essere concluso per un periodo di magazzinaggio che abbia inizio il giorno successivo a quello della stipulazione;

tale inizio comunque non può essere posteriore al 16 febbraio, ed è subordinato alla condizione che il produttore con una propria dichiarazione indichi il giorno di effettivo inizio del contratto medesimo;

i contratti di magazzinaggio di lunga durata sono tutti conclusi per un periodo con scadenza al 30 novembre successivo alla loro conclusione. Il produttore può dopo la conclusione del contratto fissare:

a partire dal 1° agosto fino al 30 novembre il termine di scadenza per quanto riguarda i contratti di magazzinaggio mosti, di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati;

a partire dal 1° settembre fino al 30 novembre il termine di scadenza per i contratti di magazzinaggio per i vini da tavola.

Ai fini della determinazione della data di scadenza, il produttore trasmette all'AGEA e agli organi periferici di controllo, una dichiarazione nella quale precisa l'ultimo giorno di validità del contratto.

Tale dichiarazione deve essere spedita all'AGEA e agli organismi di controllo almeno quindici giorni prima della data in cui si vuole porre termine al contratto.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione suddetta, la data di scadenza del contratto è fissata al 30 novembre.

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, qualora il volume globale dei contratti sottoscritti superi in misura rilevante la media volumica delle ultime tre campagne, esso può essere ridotto di una percentuale da determinare da parte della Commissione, secondo la procedura di cui all'art. 75 del Regolamento (CE) n. 1493/1999.

Tale riduzione non può portare i quantitativi immagazzinati al disotto dei livelli minimi fissati all'art. 28, paragrafo 2.

In caso di applicazione di detta riduzione, l'aiuto è versato integralmente per il periodo precedente a quest'ultima.

Alla domanda devono essere allegati inoltre i seguenti documenti:

a) copia della dichiarazione di produzione per la campagna 2001/2002;

b) copia delle pagine del registro di carico e scarico da cui risultino l'acquisto, la trasformazione o la concentrazione di prodotti avvenuti successivamente alla data di presentazione della denuncia di produzione, dai quali è stato ottenuto il prodotto oggetto della domanda di magazzinaggio;

c) elenco delle vasche e relativi certificati di analisi;

d) dichiarazione con la quale il produttore certifichi di aver adempiuto gli obblighi di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento (CE) 1493/1999.

4. L'organismo di controllo, che ha ricevuto l'istanza di cui sopra, provvede tempestivamente a verificare la corretta tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza di tutti i dati dichiarati nell'istanza in particolare le generalità e la qualità del dichiarante, l'ubicazione del magazzino di deposito, la quantità (espressa in ettolitri) e le caratteristiche qualitative del prodotto immagazzinato, la capacità e il contenuto di ciascun recipiente in cui il prodotto è conservato, il relativo numero distintivo, nonché, per il vino, la circostanza che il prodotto abbia subito il primo travaso e non sia un prodotto a denominazione di origine controllata.

In caso di esito favorevole della verifica, l'organismo di controllo redige in calce all'istanza l'apposita dichiarazione di approvazione che ha eseguito il controllo, la data e il timbro dell'ufficio.

Due copie dell'istanza devono essere trasmesse all'AGEA, da parte dell'organismo di controllo, unitamente ai documenti allegati, entro il termine di quindici giorni dalla data di approvazione.

Delle altre due copie una sarà consegnata al produttore e l'altra sarà trattenuta dall'organismo di controllo.

5. All'atto della conclusione del contratto, il produttore dovrà annotare sul registro di cantina, oltre ai quantitativi di prodotto sotto stoccaggio, anche i numeri identificativi dei vasi vinai cui il prodotto medesimo è conservato.

Analoga annotazione dovrà essere effettuata in caso di travaso o trasferimento in altro luogo di magazzinaggio del prodotto stoccato della data in cui vengono eseguite le relative operazioni.

In ogni caso l'inizio di tali operazioni deve essere comunicato all'AGEA e all'organismo di controllo almeno tre giorni prima, mediante telegramma o fax.

Fermo restando l'obbligo della preventiva comunicazione di cui sopra, il produttore che intende trasportare il prodotto oggetto del contratto in un magazzino situato in un'altra località o in un altro deposito, deve ottenere specifica autorizzazione dall'AGEA pena la sanzione prevista al successivo punto 8 della circolare.

6. Per i produttori, che concludono un contratto di magazzinaggio a lungo termine per i mosti di uve e per i mosti di uve concentrati, è prevista la possibilità, durante il periodo di validità dello stesso, di trasformare, in tutto o in parte, tali prodotti in mosto di uve concentrato o in mosto di uve rettificato.

In ogni caso, i produttori che intendono procedere alle predette trasformazioni sono tenuti a comunicare mediante lettera raccomandata a.r. all'AGEA, all'Ispettorato centrale repressione frodi ed agli Ispettorati dell'agricoltura competenti per territorio, la data d'inizio delle predette operazioni, lo stabilimento in cui saranno effettuate, il luogo e il tipo di condizionamento.

Tale comunicazione deve pervenire agli uffici sopra menzionati almeno quindici giorni prima della data dell'inizio delle operazioni di trasformazione.

Nel mese successivo alla fine di dette operazioni, i produttori trasmettono all'AGEA, tramite il competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, i seguenti documenti:

1) certificato d'analisi del prodotto ottenuto, con allegato il relativo verbale prelevamento campione, dal quale risultino almeno la massa volumica i dati richiesti all'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1623/2000;

2) attestazione rilasciata dall'Ispettorato centrale repressione frodi, comprovante le quantità di prodotto trasformate, le relative quantità di mosti concentrati o di mosti concentrati rettificati ottenute e le date d'inizio e di completamento delle operazioni di trasformazione.

È concessa inoltre la possibilità di commercializzare i mosti e i mosti concentrati destinandoli all'esportazione o alla fabbricazione di succo d'uva, dal primo giorno del quinto mese di magazzinaggio, a condizione che il produttore titolare del contratto non abbia presentato richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto.

In tal caso la destinazione del prodotto alla trasformazione in succo o all'esportazione deve essere comprovata da un certificato dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

I produttori che intendono avvalersi di tale facoltà devono comunicare al predetto ufficio, all'Ispettorato dell'agricoltura e all'AGEA mediante lettera raccomandata a.r., con almeno quindici giorni di anticipo, la data di scadenza anticipata del contratto.

7. Gli organismi di controllo, per accertare e attestate che il prodotto oggetto di magazzinaggio non sia stato venduto o altrimenti commercializzato fino alla scadenza del periodo di magazzinaggio, devono effettuare i prescritti controlli fisici in data non anteriore al giorno di scadenza del periodo di stoccaggio.

Per verificare le caratteristiche analitiche del prodotto, possono prelevare, a sondaggio e in contraddittorio con il produttore, da una delle vasche contenente il prodotto oggetto di stoccaggio, un campione che dovrà essere sigillato e trasmesso al laboratorio di analisi prescelto, a spese del produttore.

Di tali operazioni dovrà essere redatto un verbale, che sarà sottoscritto anche dal produttore.

Le risultanze del controllo finale devono essere verbalizzate utilizzando l'apposito modello informatizzato, che verrà fornito direttamente da questa Agenzia.

Il verbale di controllo dovrà essere trasmesso all'AGEA al massimo entro quindici giorni dalla scadenza del magazzinaggio, onde consentire all'Agenzia di effettuare i pagamenti dell'aiuto ai produttori nei termini fissati dai regolamenti comunitari (tre mesi dalla scadenza del contratto).

8. I produttori sono obbligati a consentire agli organismi di controllo, in qualsiasi momento, di verificare il rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria che disciplina l'intervento, in particolare l'identità e il volume del prodotto oggetto dello stoccaggio.

La violazione del predetto obbligo e di quello previsto dall'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1623/2000 comporta il disconoscimento del diritto al pagamento dell'aiuto.

Analoga sanzione è prevista per la violazione degli obblighi stabiliti per la trasformazione dei mosti e dei mosti concentrati, stabiliti all'art. 34 del predetto Regolamento (CE).

In caso di violazione degli obblighi assunti dal produttore a norma del citato regolamento e del contratto, diversi da quelli sopra indicati, l'aiuto spettante è diminuito di un importo compreso tra il 5 e il 10%, a seconda della gravità della infrazione commessa.

9. Ai fini del pagamento dell'aiuto i produttori interessati devono trasmettere all'AGEA nel periodo compreso tra il terzo e il secondo mese antecedente a quello di scadenza del contratto, la seguente documentazione:

a) attestato assolvimento obblighi di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento (CE) n. 1493/99 per la campagna 2000/2001;

b) dichiarazione di giacenza relativa alla campagna 2001/2002;

c) certificato di iscrizione al registro delle imprese;

d) copia della richiesta della certificazione antimafia presentata alla prefettura ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, per le domande di aiuto di importo superiore ai 300 milioni di lire.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del 26 luglio 2000, la presentazione della dichiarazione delle superfici vitate di cui al comma 1, costituisce il presupposto per l'accesso alle misure di mercato e strutturali previste dalla normativa comunitaria di cui ai regolamenti (CEE) n. 822/87 e (CE) n. 1493/99.

Si richiama l'attenzione dei produttori sull'esigenza che il predetto termine venga scrupolosamente rispettato, atteso che il ritardo nella trasmissione dei documenti richiesti potrebbe determinare la perdita del diritto all'aiuto, qualora a causa del ritardo medesimo questa Agenzia non sia in grado di procedere al pagamento entro il termine perentorio stabilito dalla regolamentazione comunitaria, la cui osservanza è condizione essenziale perché l'aiuto venga assunto a carico del bilancio comunitario.

Ai sensi dell'art. 38 del regolamento (CE) n. 1623/2000, i produttori possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto, previa costituzione di una fideiussione conforme al modello allegato, in triplice copia, pari al 120% dell'importo richiesto.

Il pagamento verrà effettuato entro tre mesi dalla presentazione della fideiussione stessa e dei documenti indicati alla lettera *c)* e, se del caso, alla lettera *d)*.

La fideiussione sarà svincolata successivamente alla scadenza del periodo contrattuale e dopo la verifica dell'adempimento di tutti gli obblighi da parte del produttore.

Si invitano gli enti e le organizzazioni in indirizzo a dare la massima divulgazione alla presente circolare, in modo che gli organismi e i produttori interessati possano avvalersi prontamente e correttamente della misura in questione sin dal 16 dicembre prossimo venturo.

Roma, 6 dicembre 2001

Il direttore dell'area organismo pagatore
MIGLIORINI

ALLEGATO

POLIZZA FIDEJUSSORIA PER IL PAGAMENTO ANTICIPATO DELL'AIUTO AL MAGAZZINAGGIO DI PRODOTTI VINOSI

Premesso:

a) che la ditta .... con sede in .... codice fiscale n. ...., partita I.V.A. .... (in seguito denominata «contraente») ha stipulato con l'AGEA contratto per il magazzinaggio di .... a lunga

durata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, per ottenere un contributo di L. .... (lire ....);

b) che, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali per la corresponsione dell'aiuto comunitario, la ditta richiedente deve prestare cauzione, anche mediante polizza fidejussoria pari al 120% della somma richiesta a garanzia della somma da anticipare;

c) che la ditta ha chiesto con la domanda in data .... la corresponsione dell'anticipo sull'aiuto totale ammontante a L. .... (lire ....) pari al 120% dell'importo dell'aiuto richiesto;

d) che la suddetta cauzione è intesa a garantire che la ditta rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite dalla citata normativa comunitaria e nazionale per avere diritto al beneficio dell'aiuto comunitario in oggetto;

e) che qualora risulti accertato l'insussistenza totale o parziale del diritto del produttore a richiedere l'aiuto, l'AGEA deve procedere all'incameramento della cauzione nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento (CEE) n. 2220/85.

Ciò premesso

La Società/Banca .... P. I.V.A. .... con sede in .... iscritta nel registro delle imprese di .... al numero .... (di seguito indicata come fidejussore), in persona del legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale .... nato a .... il .... dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fidejussore (oppure, nel caso di impresa assicuratrice P. I.V.A. .... con sede/residente in .... via .... in persona del .... nella sua qualità di agente .... autorizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzione ed inclusa nell'elenco dell'art. 1, lettera *c)* della legge n. 384 del 10 giugno 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. .... del .... a cura dell'ISVAP) nell'interesse di .... P. I.V.A./Cod. Fiscale .... con sede/residente in .... iscritta nel registro delle imprese di .... al n. .... (di seguito indicata come contraente), a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito indicata come AGEA), dichiarandosi con il contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da AGEA in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della sonnna massima di L. .... (pari all'importo di cui al precedente punto *b)*.

1. Qualora il contraente non abbia provveduto, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al fidejussore, a rimborsare ad AGEA - quanto richiesto, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al fidejussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Il pagamento dell'importo richiesto ad AGEA sarà effettuato dal fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il fidejussore di opporre ad AGEA alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che nel contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del contraente.

3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, e di quanto contemplato agli articoli 1955 e 1957 del codice civile, volendo ed intendendo il fidejussore rimanere obbligato in solido con il contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad oppone eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 del codice civile per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di AGEA.

4. la presente garanzia avrà durata di dodici mesi dalla data di emissione della polizza, con successiva automatica rinnovazione di quattro periodi semestrali più un ulteriore periodo di sei mesi a richiesta dell'AGEA, a meno che nel frattempo l'AGEA stessa, con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla società, la svincoli.

5. in caso di controversie fra AGEA e il fidejussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

Il contraente
....

La società
....

01A13387

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Fasano

Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione di concerto con l'agenzia del demanio in data 1° giugno 2001, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 5, foglio n. 186 in data 13 settembre 2001, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di complessivi mq 3651 e le porzioni di manufatti pertinenziali ivi insistenti, ubicate nel comune di Fasano (Brindisi), in località Savelletri, riportate nel nuovo catasto terreni del medesimo comune al foglio di mappa n. 109/1, particelle n. 278 (di mq 1228), n. 781 (di mq 13) e n. 892 (di mq 2410) ed indicate con apposite colorazioni in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

01A13074

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modifica della denominazione della società «Romeo Gest S.p.a.», in Napoli

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata con decreto interministeriale 7 aprile 1988, alla società «Romeo Gest S.p.a.», con sede legale in Napoli, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale 04804880633, è modificata per quanto riguarda la denominazione variata in «Romeo Investimenti S.p.a».

01A13179

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 416, concernente: «Regolamento recante norme per l'applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 28 novembre 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 9, seconda colonna, all'articolo 4, comma 1, dove è scritto: «1. La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate *bimestrali* sulla base dei dati contenuti ...», leggasi: «1. La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate *trimestrali* sulla base dei dati contenuti ...».

01A13514

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651291/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77